Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 novembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 686-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 20 ottobre 1961, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile al Comune di Villadeati ed alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel giorno e nel luogo a fianco di ciascuno indicati:

Medaglia d'oro

Alla memoria del sac. **CAMURATI Ernesto,** il 9 ottobre 1944 in Villadeati (Alessandria).

Parroco del Comune, non esitava, nel corso di una feroce e indiscriminata rappresaglia da parte tedesca, ad offrirsi eroicamente a salvezza di dieci ostaggi catturati e in procinto di essere passati per le armi. La sua nobile ed eroica offerta veniva però respinta ed anch'egli cadeva, ucciso dal nemico, insieme ai suoi parrocchiani. Fulgido esempio di coraggiosa dedizione e di sublime altruismo spinto fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento:

Comune di VILLADEATI, ottobre 1944.

Durante la guerra di liberazione, con dignitoso e fiero contegno, sopportava innumerevoli disagi contribuendo con i sacrifici dei suoi figli migliori, vittime di feroce rappresaglia nemica, all'affermazione degli ideali di libertà e di indipendenza della Patria.

Alla memoria di **GIOVE Giovanni,** il 14 agosto 1960 in Bari.

Visto un uomo cadere folgorato da una scarica elettrica, provocata da un impianto elettrico di illuminazione, nel generoso e purtroppo vano tentativo di salvare il malcapitato, perdeva la vita, vittima del suo nobile e generoso altruismo.

SCHIATTI Francesco, vigile urbano, il 28 febbraio 1961 in Milano.

Inseguiva, con rischio della propria incolumità, un conducente d'auto — rivelatosi poi per un pregiudicato — che, colpevole di numerose infrazioni alla circolazione stradale, non obbediva alle sue intimazioni di fermarsi, tentando anzi di provocarne l'investimento.

RAVAGNANI Lino, l'11 marzo 1961 in Torino.

Con eccezionale coraggio e grande presenza di spirito, riusciva, malgrado la pericolosità dell'intervento effettuato dall'alto di un terrazzo, a trarre in salvo un bambino che stava per precipitare nel vuoto. Mirabile esempio di solidarietà umana e di cosciente coraggio.

Alla memoria di **BALESTRA Angelo,** il 16 giugno 1961 in Pettinengo (Vercelli).

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva in aiuto di un compagno di lavoro colpito da una forte scarica elettrica provocata da un montacarichi, sacrificando la propria vita nel nobile tentativo di salvarlo.

Medaglie di bronzo

SARNO Mariano, maresciallo degli agenti di custodia, il 5 ottobre 1959 in Melfi (Potenza).

Dando prova di sereno coraggio e sprezzo del pericolo, affrontava — benchè disarmato — un pregiudicato che — munito di un coltello — inseguiva sulla pubblica via un individuo, già da lui colpito, all'evidente scopo di finirlo. Riusciva a disarmarlo, salvando il ferito, ormai esausto, da sicura morte.

PIRAS Amedeo, agente di custodia, il 24 luglio 1960 in Porto Clementino di Tarquinia (Viterbo).

Con generoso impulso si tuffava nelle profonde acque del mare agitato, riuscendo, dopo lunga e rischiosa lotta con i marosi, a trarre in salvo un ragazzo in procinto di annegare.

MOLATO Evi, vigile urbano, il 7 agosto 1960 in Alleghe (Belluno).

Addetto alla sorveglianza del traffico di una piazza del Comune, visto un bambino in procinto di essere travolto da un'autocorriera, coraggiosamente e prontamente si slanciava in suo soccorso riuscendo a salvarlo da sicura morte.

PEZZOTTA Mario, il 28 agosto 1960 in Bellagio (Como):

Con sprezzo del pericolo e generoso altruismo — durante l'imperversare di un fortunale — si tuffava nelle profonde ed agitate acque di un lago, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un uomo che rischiava di annegare in seguito al capovolgimento di un natante.

BERNINI Rino, il 27 settembre 1960 in Fornovo di Taro (Parma).

Scorto un viaggiatore che stava attraversando i binari mentre sopraggiungeva un treno diretto, con prontezza di intuito e sprezzo del pericolo, si slanciava in aiuto del predetto riuscendo a trarlo in salvo.

BARBARINO Bruno, guardia di pubblica sicurezza, il 2 ottobre 1960 in Bressanone (Bolzano).

Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle vorticose acque di un fiume, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarre in salvo un uomo in procinto di annegare.

D'ACCI Rocco, assuntore Ferrovie dello Stato, il 3 dicembre 1960 in Pizzighettone (Cremona).

Trovandosi in servizio a un passaggio a livello, con grave rischio della propria incolumità, riusciva, con generoso impulso e spirito di altruismo, a trarre in salvo un'anziana signora che, nell'attraversare i binari, stava per essere travolta da un treno che sopraggiungeva a forte velocità.

SCORDA Giuseppe, finanziere, il 14 febbraio 1961 in Gaeta (Latina).

Con generoso impulso operava un difficile salvataggio lanciandosi vestito nelle acque profonde del mare agitato, in soccorso di una donna che, accidentalmente cadutavi, era stata trascinata dalle onde a distanza dalla riva ed era in procinto di annegare.

RUGGIERO Alfredo, guardia di pubblica sicurezza, il 15 febbraio 1961 in Gioja Tauro (Reggio Calabria).

Di servizio in uno scalo ferroviario, incurante del pericolo incombente, traeva in salvo un uomo che stava attraversando i binari nel momento in cui sopraggiungeva un treno.

ARENA Andrea, brigadiere di pubblica sicurezza, il 29 marzo 1961 in Messina.

Con prontezza e coraggio si slanciava in soccorso di un uomo che, caduto accidentalmente su un binario, rischiava di essere travolto da un treno in arrivo, e, con grave rischio della propria vita, riusciva a trarlo in salvo.

MODOLO Danilo, vigile urbano, il 19 aprile 1961 in Venezia.

Con generoso slancio si tuffava, senza esitazione, nelle profonde acque di un canale e, dopo notevoli e rischiosi sforzi, riusciva a trarre in salvo un uomo, ivi gettatosi a scopo suicida.

BEACCO Mario, il 24 marzo 1961 in Monselice (Padova).

Con generoso impulso e sprezzo del pericolo, senza esitazione, si gettava nelle profonde acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo una donna, ivi gettatasi a scopo suicida.

CARDIN Loris, il 27 maggio 1961 in Monselice (Padova).

Accortosi che un giovinetto, caduto nelle acque di un profondo canale, rischiava di annegare, tempestivamente e generosamente si slanciava in suo soccorso, riuscendo a trarlo in salvo.

Conferimenti di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'Interno in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza:

FERRO Angelo, l'11 marzo 1961 in Torino.

SERAZIO Aldo, brigadiere dei vigili del fuoco, il 7 gennaio 1961 in Torino.

CURTAZ Onorato, vigile del fuoco, il 7 gennaio 1961 in Torino.

FLORIO Renza, il 7 maggio 1961 in Peschiera del Garda (Verona).

(7185)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1961, n. **1180**.

Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 18 ottobre 1961, n. **1181**.

Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tariffa degli onorari e delle indennità, ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri, sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1961, n. 1182.
Aumento del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la misura massima dell'aliquota d'imposta stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, è aumentata di lire 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 novembre 1961, n. 1183.
Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili denominati « Baraccamenti Ausonia », « Baraccamenti Orsini », « Colombaia militare ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli immobili demaniali denominati « Baraccamenti Ausonia », « Baraccamenti Orsini », « Colombaia militare », siti in Taranto, saranno dismessi dal Ministero della difesa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato, per essere venduti a trattativa privata al comune di Taranto al prezzo di lire 300 milioni.

Il comune di Taranto non potrà disporre direttamente o indirettamente degli immobili di cui al precedente comma se non per interesse di natura pubblica.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.

Art. 2.

Il ricavato della vendita di cui all'articolo precedente sarà portato in aumento degli stanziamenti del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1959.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 29 luglio 1958, n. 9083, con la quale l'Amministrazione provinciale di Como ha chiesto la classificazione a provinciale della strada comunale Civate (frazione Cariolo), Suello, Annone di Brianza, Molteno, Garbagnate Monastero, Costa Masnaga e Gaggio di Nibionno (confine con la provincia di Milano) collegante le strade provinciali Como-Lecco, Como-Brivio per Bergamo e Vallassina, con diramazione per Bosisio-Parini, per uno sviluppo di complessivi km. 19 circa;

Ritenuto che i Comuni interessati non hanno presentato alcuna opposizione e che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 17 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il voto espresso nell'adunanza del 13 gennaio 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada di cui sopra ha i requisiti per essere classificata tra le provinciali ai sensi dell'art. 4 della cennata legge;

Considerato che la strada di che trattasi è abbisognevole di lavori di sistemazione ma che l'Amministrazione provinciale di Como si è riservata di presentare, successivamente, il progetto dei lavori necessari indicando la occorrente spesa, ai fini della ammissione ai benefici della legge in parola per la concessione del contributo a termini dell'art. 18 della legge stessa nella misura che sarà, a suo tempo, stabilita in relazione alle condizioni previste dalla legge succitata e sempre che le opere indicate saranno ritenute ammissibili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

Art. 1.

La strada comunale Civate (frazione Cariolo), Suello, Annone di Brianza, Molteno, Garbagnate Monastero, Costa Masnaga e Gaggio di Nibionno (al confine con la provincia di Milano) collegante le strade provinciali Como-Lecco, Como-Brivio per Bergamo e Vallassina, con diramazione per Bosisio-Parini per uno sviluppo di complessivi km. 19 circa, in provincia di Como, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere, a suo tempo, alla concessione, a favore dell'Amministrazione provinciale di Como, del contributo statale nella spesa occorrente per la sistemazione della strada in parola, se ed in quanto dovuto, sulla base del progetto e della documentazione prescritta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 18 e 21 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, citata nelle premesse.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1959
Registro n. 26, foglio n. 31

(7814)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1961.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 26044 del 5 ottobre 1961, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che si è verificata la variazione di due punti in aumento, dei quali uno, con decorrenza 1° maggio 1961, da imputarsi agli assegni familiari, l'altro, con decorrenza 1° agosto 1961, da imputarsi all'indennità di contingenza, nel settore dell'industria, del commercio e dei pubblici esercizi;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960 e 31 marzo 1961, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° agosto 1961, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona*:

(Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia (compreso Trieste), Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri .	L.	15,24
Addetti alle pulizie . . .	»	14,30

2ª *zona*:

(Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania (escluso Napoli), Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia (escluso Palermo), Sardegna:

Portieri	L.	13,10
Addetti alle pulizie .	»	12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro: SULLO

(7731)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle del Mugnone, sita nell'ambito dei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 novembre 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la Valle del Mugnone, sita nell'ambito dei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo dal comune di Fiesole, dalla Sig.ra Antonietta Rosselli Del Turco, dalla sig.ra Maria Teresa Del Turco in Canèpele e dall'ing. Roberto Benigno Del Turco;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con i suoi numerosi monumenti e ville, con i suoi oliveti e campi intervallati da zone e filari di cipressi, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente, anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La Valle del Mugnone, sita nel territorio dei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze, è così delimitata:

Partendo dal bivio di Baccano sulla via dei Bosconi, in comune di Fiesole, si segue la via che per la fornace Ronconi e Pozzale incrocia il confine comunale fra Fiesole e Pontassieve, percorre questo fino al suo in-

crocio con via Catena, indi questa fino al suo confluire in via Baroni, indi la strada che passando per le località Olmo e Fonte sbocca sulla strada che percorre il confine del parco Demidoff; percorrendo poi tale confine si viene ad incrociare la strada nazionale della Futa a Montorsoli e di qui per via Castiglioni, torrente Terzolle fino alla località le Masse; il torrente Terzollina e via de' Massoni fino alla strada statale della Futa dopo di che si scende sul torrente Mugnone seguendo il confine della zona già vincolata di Fiesole e per il fosso di Fontanella e via de' Bosconi si ritorna al bivio di Baccano chiudendo il confine verso sud, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Verbale 11 *novembre* 1959

Il giorno 11 novembre 1959 nei locali della Soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze ha tenuta una riunione per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Proposta di notifica di un territorio posto nei comuni Fiesole, Vaglia e Firenze.

(*Omissis*)

Passando poi allo svolgimento dell'ordine del giorno e sulla planimetria allegata al presente verbale, il presidente illustra ai presenti quali siano le ragioni che militano in favore della proposta di vincolo di cui al n. 2) dell'ordine del giorno e cioè quella relativa alla Val di Mugnone e parte della valle del Terzollina zona fra le più belle dei dintorni di Firenze, ove il carattere agreste è tutt'ora intatto, e dove, a completamento ed ornamento dell'opera della natura l'uomo, con industre secolare opera agricola e con la costruzione di case, ville e Chiese ha conferito al paesaggio un aspetto singolare.

Il vincolo si proporrebbe di evitare che tale aspetto venga in futuro turbato da inserimenti male ambientati e, peggio, danneggiato irreparabilmente da iniziative che si proponessero di costituire in quella zona grossi agglomerati edilizi inconciliabili col paesaggio.

In particolare salvo restando il normale ed augurabile sviluppo che la tecnica ed il vivere attuale impongono anche alle zone agricole si dovrà tendere a far sì che lungo le strade panoramiche non si venga a costituire una fascia continua di case, che impedirebbe il godimento di uno dei più celebrati paesaggi dei dintorni di Firenze.

Il presidente domanda poi ai presenti di voler esporre le osservazioni e le proposte che ognuno ritenga più opportuno.

Prende la parola il sindaco di Fiesole, che fatta presente la situazione in cui si è venuto a trovare il suo Comune in seguito ad un non previsto e non prevedibile sviluppo edilizio in una zona lontana dal capoluogo (via Bolognese), richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che con la attuale proposta di tutela il territorio di Fiesole viene ad essere per il 90 % sottoposta a tutela paesistica, il che in pratica limita a suo parere, la possibilità di sviluppo edilizio anche nelle zone come il Pian di Mugnone, che fino ad oggi erano rimaste escluse dal controllo della Soprintendenza ai monumenti.

In particolare fa presente come nel territorio comunale non si sappia più dove ubicare l'edilizia cosidetta popolare, come quella di competenza dell'INA-Casa e simili.

Il prof. Barbacci rispondendo al sindaco fa presente come molti dei lamentati inconvenienti potrebbero essere ovviati se Fiesole avesse un piano regolatore comunale, che dovendo avere la sanzione della Soprintendenza in sede di approvazione ridurrebbe di molto i casi di incertezza e snellire la procedura di approvazione di molti progetti.

Suggerisce al sindaco di chiamare a far parte della Commissione edilizia comunale l'ispettore onorario della Soprintendenza, il che in molti casi potrebbe consentire una collaborazione rapida a tutto vantaggio dei cittadini.

Il presidente della Commissione, rispondendo al sindaco di Fiesole afferma che nella zona di cui si propone la tutela si potranno trovare con relativa facilità le zone di espansione edilizia, tanto più che nel territorio comunale esistono già nuclei abitanti, come la frazione di Caldine, che hanno indubbiamente necessità di espandersi e modificarsi, in tali luoghi si tratterà di disciplinare la nuova edilizia affinchè venga attuata in maniera soddisfacente, evitando le costruzioni scadenti e disambientate.

Il sindaco fa noto di aver già concessi permessi di costruzione nella zona da tutelare, permessi che il Comune non potrebbe annullare senza il pericolo di rivalsa legale da parte degli interessati.

Sulla questione interloquisce l'avv. Poggi, che caldeggia presso il sindaco di Fiesole la proposta di studio di un piano regolatore comunale, tanto più necessario in un Comune che copre un territorio di eccezionale bellezza su cui l'attenzione ed anche extra nazionale è appuntata. Con un piano regolatore che prevedesse un ordinato sviluppo delle attività nel settore edilizio si potrebbe disciplinare la complessa materia, con vantaggio pubblico e privato.

Dello stesso avviso è l'ing. Gioia che pensa essere necessario prevedere più nuclei di sviluppo in un comune come Fiesole che ha un territorio così vasto.

Chiede a questo punto la parola il sindaco di Vaglia, che illustra ai presenti i criteri che hanno portato alla stesura del piano regolatore comunale: il quale in linea di massima, è stato approvato dal Consiglio e, salvo alcune comprensibili opposizioni di privati, pare possa dare al Comune la possibilità di ovviare a gran parte degli inconvenienti che di solito si lamentano nei casi di sfruttamento edilizio in zone d'interesse panoramico.

Dopo alcune precisazioni chieste dall'ing. Gioia in merito alla prassi seguita dal comune di Vaglia per l'approvazione del piano regolatore prende la parola l'avv. Fabrizio Barbolani di Montauto che pur dicendosi favorevole all'imposizione del vincolo proposto, chiede che nella sua applicazione venga tenuto conto dell'indubbio danno patrimoniale che i proprietari dei terreni verranno a subire.

Chiede se non si possa avere una precisa regolamentazione della zona tutelata in modo da ridurre al minimo tale danno.

L'arch. Poggi risponde che sempre si hanno tali danni, ma che un piano regolatore ben studiato eviterebbe anche tali inconvenienti.

Nella discussione intervengono poi il soprintendente ai monumenti e l'ing. Gioia dopo di che, messa ai voti la proposta di vincolo del territorio posto nei comuni di Fiesole, Firenze e Vaglia, viene approvata « intendendosi con tale atto tutelare uno dei paesaggi più caratteristici della Toscana, ove la bellezza naturale costituita dai boschi e dalle colline è stata integrata dall'opera umana, e tale bellezza è godibile anche dalle strade panoramiche della Futa e dei Bosconi ».

(*Omissis*).

(7726)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1961.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sottostante la via Proba Petronia, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 febbraio 1960, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona sottostante la via Proba Petronia, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi perscritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale offre, dalla via Proba Petronia un pubblico punto di vista dal quale si può godere una magnifica ampia visuale, verso est, sulla quale domina la pittoresca Pineta Sacchetti ed il superbo gruppo arboreo circostante l'ex Forte;

Decreta:

La zona sottostante la via Proba Petronia sita nel territorio del comune di Roma comprendente la via Proba Petronia stessa e gli immobili segnati in catasto alla particella n. 27 del foglio n. 370, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma, curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 36

Oggi, 23 febbraio 1960, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

8) ROMA: via Proba Petronia, belvedere, vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 17 il vice presidente, constatato il numero legale dei componenti la riunione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che via Proba Petronia in Roma costituisce un pubblico punto di belvedere, che offre una magnifica ampia visuale verso ovest, sulla quale domina la pittoresca Pineta Sacchetti ed il superbo gruppo arboreo circost e l'ex Forte;

Rilevata l'opportunità di disciplinare le eventuali costruzioni lungo la predetta via ed a valle di essa perchè non venga preclusa la visuale del predetto quadro naturale.

Propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la via Proba Petronia ed i terreni a valle di essa, segnati al foglio catastale 370, part. 27.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: Carlo CESCHI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(7727)

DECRETO PREFETTIZIO 15 novembre 1961.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Veduto il proprio decreto n. 4094 del 20 ottobre 1961, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1964;

Veduta la lettera in data 27 ottobre 1961, con cui l'avv. Guerrino Chiappelli comunica di non potere accettare la carica di componente del predetto Consesso;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla sostituzione del medesimo;

Vedute le designazioni dell'Ordine provinciale degli avvocati e procuratori;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'avv. Paolo Fiorani è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1964 decorrente dalla data del presente decreto, in sostituzione dell'avv. Guerrino Chiappelli, rinunciatario.

Piacenza, addì 15 novembre 1961

Il prefetto: SANDRELLI

(7729)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di Santo Antimo (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.440.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7751)

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 331, l'Amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.980.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7752)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 320, l'Amministrazione comunale di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.133.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7757)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 55, l'Amministrazione comunale di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7759)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 44, l'Amministrazione comunale di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7763)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 324, l'Amministrazione comunale di Bracigliano (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7753)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 322, l'Amministrazione comunale di Cetara (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.691.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7754)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7755)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di Crispano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7756)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 54, l'Amministrazione comunale di Montecreto (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7758)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 56, l'Amministrazione comunale di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7760)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 58, l'Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7764)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumêre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 47, l'Amministrazione comunale di Bastiglia (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7765)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Camposanto (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7766)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 328, l'Amministrazione comunale di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7767)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 329, l'Amministrazione comunale di Percile (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.028.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7768)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 348, l'Amministrazione comunale di Gerano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7769)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 347, l'Amministrazione comunale di Cervara di Roma (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.766.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7774)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di Gorga (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.710.314, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7770)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 4, l'Amministrazione comunale di Mazzano Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.675.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7771)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 330, l'Amministrazione comunale di Montecompatri (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.690.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7772)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 349, l'Amministrazione comunale di Palestrina (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.536.447, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7773)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Cerreto Laziale (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.710.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7775)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 339, l'Amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.924.877, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7776)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 48, l'Amministrazione comunale di Agosta (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1 831 440 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7777)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 342, l'Amministrazione comunale di Arsoli (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.631 494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7778)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Artena (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.801 795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7779)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 343, l'Amministrazione comunale di Canale Monterano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.858.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7780)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 344, l'Amministrazione comunale di Casape (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.329.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7781)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 46, l'Amministrazione comunale di Finale Emilia (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7761)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 45, l'Amministrazione comunale di Fanano (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7762)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 345, l'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 34.348.104, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7782)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 43, l'Amministrazione comunale di Labro (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.868 955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7784)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 308, l'Amministrazione comunale di Lenola (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.600 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7714)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 288, l'Amministrazione comunale di Rivodutri (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.433.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7641)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32307/17130, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Loiodice Vincenzo, nato a Corato il 3 aprile 1907, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 1.652 riportata in catasto alla particella n. 34/*q* del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 632.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32308/17129, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927 n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Bucci Cataldo, nato a Corato il 15 gennaio 1914, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 980 riportata in catasto alla particella n. 33/*a c*, del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 608

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32309/17128 è stata disposta a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione per alienazione a Mastrodonato Giuseppe, nato a Corato il 17 dicembre 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 220 riportate in catasto alle particelle numeri 43/*l* e 27 parte del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 520 e 519.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32313/17124, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione al sig. Mangano Francesco, nato a Corato il 10 novembre 1898, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Canosa ed Andria, estesa mq. 230 riportata in catasto alla particella n. 43/*v* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 530.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32314/17123, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione al sig. Faretra Francesco, nato a Corato il 17 gennaio 1903, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq 844 riportata in catasto alla particella n. 34/*m* del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 628

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32315/17122, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Mastropietro Nunzia, nata a Corato il 20 aprile 1920, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Canosa ed Andria, estesa mq. 125 riportata in catasto alla particella n. 33/*h* del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n 584.

(7648)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	227040	Suraci Rachele fu Bruno, moglie di Leone Giuseppe, dom. in Reggio Calabria, vincolato per dote	510 —
Consolidato 3,50 % (1906)	134924	De Nicola Luigi Antonio ed Eloisia fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Verdicchio Pasqua fu Angelo	77 —
Id.	146250	Come sopra	143,50
Id.	206592	De Nicola Luigi Antonio e Luisa fu Vincenzo, minori sotto la tutela di Verdicchio Angelo fu Domenico	259 —
Rendita 5 % (1935)	192434 (nuda proprietà)	Ruggiero Anna fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Butelli Rina di Giovanni ved. Ruggiero dom. in Nola (Napoli) usufrutto vitalizio spetta a Butelli Rina di Giovanni ecc. ecc.	1.715 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 27 luglio 1961

Il direttore generale: GRECO

(5322)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 22 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	—
$ Can.	599,36	597 —	597,75	597,20	597,30	597,56	597,50	597,45	597,37	—
Fr. Sv.	143,62	143,63	143,63	143,64	143,62	143,63	143,65	143,60	143,62	—
Kr. D.	90,10	90,095	90,10	90,08	90,05	90,10	90,095	90,10	90,10	—
Kr. N.	87,17	87,18	87,20	87,20	87,17	87,18	87,20	87,15	87,17	—
Kr. Sv.	120,23	120,21	120,15	120,18	120,15	120,22	120,165	120,20	120,23	—
Fol.	172,36	172,32	172,36	172,365	172,30	172,33	172,35	172,46	172,36	—
Fr. B.	12,46	12,47	12,471	12,46875	12,46875	12,47	12,46875	12,46	12,47	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,47	126,48	126,52	126,52	126,50	126,46	126,515	126,45	126,47	—
Lst.	1747,50	1747,25	1747,35	1747,30	1747 —	1747,47	1747,20	1747,40	1747,50	—
Dm. occ.	155,04	155,05	155,03	155,045	155,02	155,05	155,06	155 —	155,04	—
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,045	24,0425	24 —	24,04	24,04	24,03	24,04	—
Escudo Port.	21,78	21,77	21,83	21,79	21,70	21,78	21,7725	21,79	21,79	—

Media dei titoli del 22 novembre 1961

Rendita 3,50 % 1906	100,175
Id. 3,50 % 1902	100,175
Id. 5 % 1935	107,10
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,15
Id. 5 % 1936	101,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,425

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	597,35
1 Franco svizzero	143,645
1 Corona danese	90,087
1 Corona norvegese	87,20
1 Corona svedese	120,172
1 Fiorino olandese	172,357
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,517
1 Lira sterlina	1747,25
1 Marco germanico	155,052
1 Scellino austriaco	24,041
1 Escudo Port.	21,781

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Pagani Paola, nata a Livorno il 31 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Pisa l'11 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(7449)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 1961, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto, in data 16 aprile 1957, dalla professoressa Gianna Badile avverso la decisione 27 ottobre 1956 con la quale la Commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il Provveditorato agli studi di Venezia, aveva respinto il ricorso con il quale l'interessata aveva impugnato la nomina nei licei « Franchetti » di Mestre e « Orseolo » del Lido di Venezia conferitale dal provveditore agli studi di Venezia in sostituzione di precedente incarico.

(7818)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Culot Margherita ved. Sadofsky;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Culot Margherita ved. Sadofsky, nata a Pola addì 4 settembre 1901, residente a Gorizia, via Don Bosco, 22, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Culot in Cunoldi.

Gorizia, addì 30 ottobre 1961

Il prefetto: NITRI

(7387)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli e per esami, al posto di vice direttrice negli educandati femminili dello Stato di Firenze, Milano, Montagnana, Palermo e Verona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312, sull'ordinamento degli educandati femminili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione dello statuto sopra citato;

Visto l'art. 1 della legge 1° agosto 1960, n. 853, relativo, tra l'altro, al trattamento economico e di carriera delle vice direttrici degli educandati femminili dello Stato;

Visti il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 e le leggi 18 marzo 1958, n. 228, e 15 giugno 1959, n. 430, relativi alle documentazioni amministrative e alla legalizzazione di firme;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Viste le proposte degli istituti interessati, relative alla nomina della vice direttrice nei singoli educandati femminili dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Concorsi a vice direttrice

Sono indetti i seguenti pubblici concorsi per titoli e per esami:

1) un concorso al posto di vice direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Firenze;

2) un concorso al posto di vice direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Milano;

3) un concorso al posto di vice direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Montagnana (Padova);

4) un concorso al posto di vice direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Palermo;

5) un concorso al posto di vice direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Verona.

I concorsi di cui sopra sono riservati alle donne.

E' ammessa la partecipazione a più concorsi.

Art. 2.

Requisiti

Coloro che intendono partecipare ai concorsi, devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 45 (art. 26 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312);

3) titolo di studio: laurea, o diploma di istituto superiore di magistero (ad esclusione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari), o iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio conseguita sulla base di una laurea;

4) buona condotta (al cui accertamento provvede l'Amministrazione);

5) idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso);

6) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o che siano decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (artt. 2 e 128 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano dipendenti civili dello Stato, di ruolo o di ruolo aggiunto (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Coloro che intendono partecipare a uno o dei più concorsi di cui all'art. 1, devono presentare, per ciascun concorso, apposita domanda in carta legale da L. 200 al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione classica, div. V.

Nella domanda, le candidate devono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, l'anno del suo conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito, o gli estremi della iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio (1);

il concorso al quale chiedono di partecipare;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (da indicarsi) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere state destituite o dispensate dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o dichiarate decadute dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

gli eventuali titoli che danno diritto ad esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l'elenco dei titoli allegati;

il proprio domicilio e recapito.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma della concorrente, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le aspiranti devono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti e che esse ritengano di produrre nel proprio interesse per la valutazione ai fini del punteggio previsto dall'art. 5.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, fatta eccezione per quelli che si riferiscono a pubblicazioni.

Le concorrenti che chiedono di partecipare a più concorsi, hanno facoltà di allegare la documentazione, relativa ai titoli, ad una sola delle domande: in tal caso devono fare preciso riferimento in ciascuna delle altre domande, a quella a cui è stata allegata la documentazione predetta.

La domanda, documentata nei modi sopra indicati deve pervenire al Ministero entro quaranta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta la esclusione dal concorso delle concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarati irricevibili le domande e i documenti di cui all'art. 3 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Prova di esame - Titoli - Ripartizione del punteggio

Ciascun concorso consiste, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312:

in una prova di esame (colloquio), sul programma allegato al presente decreto;

nella valutazione dei titoli. Non saranno valutati i titoli non documentati dalle interessate nel termine di cui all'art. 3.

Alla prova di esame è assegnato un massimo di 45 punti.

Ai titoli è assegnato un massimo di 45 punti.

---

(1) Deve essere precisato che l'iscrizione è conseguita in relazione a laurea.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli sono determinati dalla Commissione giudicatrice del concorso.

La prova di esame s'intende superata qualora la concorrente vi abbia conseguita la votazione di almeno 31,50 su 45.

La votazione complessiva si esprime in novantesimi ed è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova di esame con quello riportato nella valutazione dei titoli. A parità di votazione complessiva si osservano, per la determinazione dell'ordine di graduatoria, le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle altre vigenti in materia.

Viene formata una graduatoria per ciascun concorso.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria di ciascun concorso e ne saranno dichiarate la vincitrice e le idonee.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la comunicazione del diario della prova di esame e per gli altri adempimenti ad esse inerenti si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova di esame avrà luogo in Roma. Le concorrenti dovranno presentarsi munite di idoneo documento di indennità.

Art. 6.

Commissione giudicatrice: composizione e adempimenti

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso è così composta, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312:

da un professore universitario, che la presiede;

da un preside di 1ª categoria di istituto statale di istruzione secondaria;

da una direttrice degli educandati femminili dello Stato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

La Commissione redige, giorno per giorno, processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario, di tutte le operazioni di esame.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte delle concorrenti che abbiano superato la prova orale

Le concorrenti che abbiano superato la prova di esame e che si trovino a parità di merito (per votazione complessiva), saranno invitate a produrre a questo Ministero, entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina, indicati nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni civili sugli impiegati dello Stato, di cui al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle altre disposizioni vigenti. Detti documenti devono essere redatti in competente carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra e sono esenti da legalizzazione.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte della concorrente dichiarata vincitrice

La concorrente dichiarata vincitrice dovrà produrre, direttamente a questo Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i seguenti documenti, in regolare carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio (qualora non l'abbia già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio riservato ai titoli);

d) certificato attestante che la candidata gode dei diritti politici, ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle candidate coniugate con o senza prole o vedove con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico condotto o da un ufficiale sanitario.

I documenti di cui alle lettere *b)* *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella dell'apposita comunicazione sopra citata.

Il personale statale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare, nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro concorso, a questa Amministrazione od a quelli prodotti ad altra Amministrazione.

Tuttavia, il personale di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio negli educandati femminili statali potrà fare riferimento, per quanto riguarda i titoli di cui alle lettere *a)*, *c)*, *h)*, alla documentazione acquisita nel proprio fascicolo personale.

I documenti di cui al presente articolo sono esenti da legalizzazione.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Norme generali sulla firma dei documenti

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e della legge 18 marzo 1958, n. 228, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie di estratti dai medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare, le firme apposte su atti e documenti posti in essere all'estero e da valere nello Stato italiano devono essere legalizzate secondo le modalità prescritte dall'art. 11 del già citato decreto presidenziale e dal decreto del Ministro per gli affari esteri 15 marzo 1959 (*Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1959, n. 82).

Fermo restando quanto sopra, i documenti relativi ai titoli e quegli altri che devono essere presentati ai sensi degli articoli precedenti possono essere prodotti, anzichè in originale, in copia autentica, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale si trova depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 10.

Decadenza

Decadono dagli effetti del concorso coloro che non presentino, entro i termini stabiliti dall'art 8, la documentazione prevista dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, o non restituiscano, entro il termine assegnato, i documenti loro inviati per la regolarizzazione.

Art. 11.

Nomina in prova

La vincitrice del relativo concorso consegue la nomina a vice direttrice in prova dell'educandato al quale si riferisce il concorso, con diritto allo stipendio annuo lordo di lire 1.350.000, (1) oltre agli altri assegni previsti dalla legge.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1961
Registro n. 65, *foglio n.* 235

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste in un colloquio, diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura della candidata, i suoi criteri pedagogici e la sua attitudine a uffici direttivi.

---

(1) Stipendio elevato, dal 1° ottobre 1961, a L. 1.566.000 per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Il colloquio verte sul seguente programma:

1. — *Pedagogia*

Svolgimento del pensiero pedagogico moderno e contemporaneo. L'educazione collegiale: problemi, metodi, finalità. La personalità della collegiale. I rapporti collegio-mondo esterno. Il collegio come centro di vita sociale. Il collegio nei suoi rapporti con la scuola e con la famiglia. Il tempo libero delle collegiali.

Nota - La candidata deve illustrare criticamente il pensiero e un'opera, a sua scelta, di almeno due autori moderni o contemporanei. Deve dimostrare chiarezza di idee e capacità di riflessione e di interpretazione dei problemi pedagogici.

2. — *Storia*

a) I problemi del Risorgimento italiano. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza italiana.

b) Le guerre mondiali. La resistenza e la lotta di liberazione in Italia.

3. — *Italiano*

Lineamenti del pensiero letterario italiano, con esposizione critica del pensiero e di un'opera di almeno due autori, a scelta della candidata.

4. — *Educazione civica*

(decreto presidenziale 13 giugno 1958, n. 585)

Inquadramento storico e principi ispiratori della Costituzione della Repubblica italiana. Diritti e doveri del cittadino. L'ordinamento dello Stato italiano: gli organi costituzionali, la formazione delle leggi; le garanzie costituzionali. Le formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana.

5. — *Metodologia*

Esposizione critica di almeno due metodi didattici, a scelta della candidata.

Nota - La candidata deve dimostrare sicura conoscenza dei principali problemi di metodologia didattica, riferita alle scuole elementari e secondarie.

6. — *Legislazione scolastica*

a) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: gli organi attivi, centrali e periferici, gli organi consultivi, centrali e periferici. Gli educandati femminili dello Stato nella legislazione vigente (regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312). I cicli didattici nella scuola elementare (legge 24 dicembre 1957, n. 1254).

b) Ordinamento e finalità dell'assistenza scolastica, con particolare riferimento alle provvidenze nei settori della scuola elementare e della scuola secondaria.

7. — *Igiene*

Nozioni fondamentali di igiene, con particolare riferimento alle sue applicazioni alla vita collegiale.

p. *Il Ministro*: BADALONI

(7388)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica - carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1961, registro n. 9, foglio n. 224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Granito dott. Fernando, consigliere di Stato.

Componenti:

Goidanich prof. Gabriele, ordinario di patologia vegetale nella Facoltà di agraria dell'Università di Bologna;

Malquori prof. Alberto, ordinario di chimica forestale nella Facoltà di agraria dell'Università di Firenze;

Morani prof. Valentino, direttore della Stazione di chimica agraria sperimentale di Roma;

Sibilia prof. Cesare, direttore della Stazione di patologia vegetale di Roma.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, consigliere di 1ª classe

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1961
Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 196. — DI STEFANO

(7683)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio in data 15 marzo 1961 n. 280 1/15/61, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1956, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Cordova dott. Riccardo, vice prefetto vicario.

Componenti:

d'Amato dott. Francesco, medico provinciale capo;

Paroli prof. Giovanni, direttore della Clinica ostetrica ginecologica della Università di Pisa;

Morlunghi prof. Candido, libero docente in ostetricia Pisa;

Giannetti Brunetta, ostetrica condotta di Lajatico.

Segretario:

Bonanno dott. Marcello, direttore di sezione della prefettura di Pisa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della prefettura di Pisa e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 17 novembre 1961

Il medico provinciale capo: D'AMATO

(7744)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 289 in data 25 gennaio 1960, col quale fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1959;
Visto il decreto n. 245 in data 23 gennaio 1961, e successive modifiche, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso;
Vista la graduatoria dei candidati idonei nel concorso predetto, formulata dalla Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso predetto:

1. Pucci Gerardo . . . . punti 51,351
2. Panzarola Rodolfo . . . . » 51,070
3. Batani Carlo . . . . » 49,045
4. Ciliegi Giuseppe . . . . » 48,931
5. Sabato Arturo . . . . » 48,731
6. Agostini Mario . . . . » 48,200
7. Pippi Vittorio . . . . » 48,181
8. Uccelli Gian Galeazzo . . . . . . » 48,159
9. Nincheri Mauro . . . . » 48,000
10. Miroballo Carlo . . . . » 47,772
11. Parlani Franco . . . . » 47,568
12. Bigi Arnaldo . . . . » 47,386
13. Proiazio Francesco . . . . » 47,186
14. Gianni Luciano . . . . » 47,147
15. Panzanelli Fratoni Luigi . . . . . » 47,000
16. Giogli Onofrio . . . . » 46,659
17. Brozzi Giorgetto . . . . » 46,000
18. Panti Marcello . . . . » 45,500
19. Gammaitoni Giannantonio . . . . . » 45,431
20. Tonti Dario . . . . » 45,272
21. Caprini Claudio . . . . » 45,136
22. Lalli Silvano . . . . » 44,620
23. Pierini Origine . . . . » 44,590
24. Marini Dino . . . . » 44,540
25. Rossi Edoardo . . . . » 44,318
26. Vitalesta Giovanni . . . . » 44,227
27. Cianfìcconi Sandro Rosario . . . . punti 44,027
28. Sparvoli Giovanni . . . . » 44,000
29. Bocci Nicolò . . . . » 43,510
30. Sarmiento Stefano . . . . » 43,50
31. Mancini Pietro . . . . » 43,409
32. Panti Giancarlo . . . . » 43,000
33. Di Benedetto Ferdinando . . . . . » 42,854
34. Pistelli Senofonte . . . . » 42,295
35. Baccarelli Tommaso . . . . » 42,155
36. Campi Nivo . . . . » 41,420
37. Berardi Ernesto . . . . » 38,409

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 11 novembre 1961

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a quattro posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1959;
Esaminate le domande prodotte dagli interessati in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto per le condotte, a fianco di ciascuno indicate, i seguenti candidati idonei:

1) Pucci Gerardo: Annifo di Foligno;
2) Panzarola Rodolfo: Pierantonio di Umbertide;
3) Batani Carlo: Pietralunga (2ª condotta);
4) Ciliegi Giuseppe: Verchiano di Foligno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Perugia e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 11 novembre 1961

Il medico provinciale: LOPES

(7668)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.